

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 21 SETTEMBRE 1951

(107^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione ed approvazione)

« Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa; dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia » (N. 1753) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCI Mosè, <i>relatore</i>	Pag. 1186, 1187
GENCO	1187
PANETTI	1187
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1188

« Approvazione dell'atto 20 gennaio 1951, aggiuntivo alla convenzione di concessione delle ferrovie secondarie della penisola salentina, approvata con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480 » (N. 1671) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SANMARTINO, <i>relatore</i>	1193
PANETTI	1194

(Discussione e rinvio)

« Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle

nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 » (N. 1755) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1193
CANEVARI, <i>relatore</i>	1190, 1191, 1193
TROIANO	1191
RICCI Federico	1191
PANETTI	1191, 1193
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1191, 1193

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Canevari, Cappellini, Corbellini, Ferrari, Franza, Genco, Martini, Meacci, Ottani, Panetti, Priolo, Ricci Federico, Ricci Mosè, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Troiano e Voccoli.

Sono altresì presenti l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, e il senatore Focaccia, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

GENCO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa; dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia » (N. 1753) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa; dell'8

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 107ª RIUNIONE (21 settembre 1951)

aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ricci Mosè.

RICCI MOSÈ, relatore. Dal 1° aprile 1950 al 16 gennaio 1951 in varie regioni d'Italia si sono verificate delle scosse telluriche che hanno cagionato danni rilevanti. Le zone colpite sono la Toscana, provincie di Livorno e Pisa, in dipendenza del terremoto del 1° aprile 1950; la provincia di Catania, comune di Giarre, per il terremoto dell'8 aprile 1950; le Marche, l'Umbria, il Lazio e gli Abruzzi per il terremoto del 5 settembre 1950 e la provincia di Foggia per il terremoto del 16 gennaio 1951. In base al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, sono stati subito disposti i lavori improrogabili, sono state fornite tende per il momentaneo ricovero delle famiglie rimaste senza tetto, è stata disposta la riparazione d'ufficio di varie abitazioni, e la costruzione di ricoveri in muratura. Completati successivamente gli accertamenti dei danni, è risultata la necessità di costruire altri ricoveri, di adottare ulteriori provvedimenti per la riparazione di case e di edifici pubblici, di provvedere altresì alla concessione di sussidi. L'ammontare complessivo dei danni è stato valutato a circa 3 miliardi e la spesa per adottare adeguati provvedimenti da parte dello Stato per la costruzione di ricoveri e per la concessione di sussidi avrebbe dovuto raggiungere la somma di almeno un miliardo e mezzo. Avendo il Ministero del tesoro comunicato di poter disporre della somma di un miliardo, il Ministero dei lavori pubblici ha predisposto entro tale limite il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione, ripartendo la spesa fra le varie regioni colpite. Nel disegno di legge si prevede la costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto e la concessione di sussidi nella misura del 50 per cento per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di fabbricati urbani di proprietà privata adibiti ad uso di abitazione.

È bene rilevare che questo disegno di legge è stato elaborato sulla falsa riga delle altre leggi emanate precedentemente in conseguenza di simili calamità.

L'unica innovazione consiste nella disposizione che attribuisce la concessione di sussidi ai Provveditorati alle opere pubbliche anziché al Ministero dei lavori pubblici (e ciò per una maggiore speditezza) e che ammette che i sussidi stessi possano essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente disegno di legge, sempre quando gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano dato comunicazione al competente Ufficio del Genio civile e questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

Nella discussione avvenuta in seno alla VII Commissione della Camera dei deputati sono state fatte molte osservazioni a questo disegno di legge, ma, data l'urgenza, si è finito con il votarlo così come è stato presentato.

Si è detto che con il contributo del 50 per cento i meno abbienti non sono in grado di provvedere alle ricostruzioni; si è proposto che il contributo sia elevato al 70 o all'80 per cento; si è rilevato che nelle zone più misere non si riuscirebbe a ricostruire se non vi fosse l'anticipazione totale della spesa per la ricostruzione; si è detto che occorrerebbe graduare il contributo a seconda delle possibilità finanziarie dei danneggiati.

Spesso i paesi che hanno avuto maggiori danni sono quelli più poveri e quindi è facile immaginare a quali sofferenze vanno incontro le popolazioni durante l'inverno se non si procede rapidamente al loro ricovero. Ma per rimediare a tutti questi inconvenienti è necessario elaborare una legge organica e definitiva che valga per tutti i casi di calamità.

Credo opportuno aggiungere che l'approvazione di questo disegno di legge è stata molto ritardata; non si provvede ancora ai danni cagionati dalle scosse telluriche dello scorso anno e già in questo anno abbiamo avuto altri danni per nuovi terremoti. Il ritardo non è dovuto a questa Commissione perchè gli atti sono stati trasmessi dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 28 giugno e la nostra Commissione li avrebbe certamente esaminati ed approvati prima delle vacanze estive se la crisi ministeriale non avesse impedito il nostro lavoro in sede deliberante. Per le ragioni esposte propongo infine l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 107ª RIUNIONE (21 settembre 1951)

Passiamo alla discussione e votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 di cui lire 70.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa, lire 110.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania, lire 780.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, e lire 40.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia.

Con detta somma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, si provvederà, nei comuni danneggiati, che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere sarà provveduto con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Alla copertura della spesa autorizzata col presente articolo viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 19 maggio 1951, n. 399, concernente variazioni allo stato di previsione del-

l'entrata, a quelli delle spese di vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio 1950-51 (primo provvedimento).

GENCO. Pur non proponendo modifiche di sorta al testo del disegno di legge, voglio tuttavia notare come al punto a) del secondo comma di questo articolo 1 si parli di « costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto ». La parola « ricoveri » quivi usata non mi sembra la più adatta, perchè richiama subito alla mente quei baraccamenti che hanno reso tristemente famosi certi comuni d'Italia. Il Ministero proponente ha inteso certamente riferirsi con tale parola alla costruzione di case per senza tetto, case di muratura e con carattere stabile, ma allora vorrei pregare il Sottosegretario di fare in modo che nella elaborazione del testo di disegni di legge del genere di quello in discussione non si usino più parole che possano far pensare, come nel passato, alla costruzione di baracche che dovevano essere temporanee e che invece purtroppo permangono ancora, costituendo il punto debole di città come Messina e Avezzano.

PANETTI. Sempre sull'articolo 1 anch'io vorrei avanzare una raccomandazione e precisamente in merito alle ricostruzioni. Sarebbe bene che nei casi ove ciò fosse possibile il Genio civile prendesse occasione dall'intervento dello Stato nelle spese per la ricostruzione per apportare quelle modificazioni nel piano regolatore che siano suscettibili di migliorare le reti stradali, la viabilità, la transitabilità e quanto altro secondo vedute più moderne e razionali. Questa mia raccomandazione non modifica certamente il testo della legge, ma riguarda una norma pratica che si dovrebbe seguire nei singoli casi concreti.

RICCI MOSÈ, *relatore*. Posso assicurare tanto il senatore Panetti che il senatore Genco che queste loro osservazioni già sono tenute nel dovuto conto dagli uffici periferici. Il Provveditorato alle opere pubbliche di Aquila, per esempio, che è uno dei più interessati, purtroppo, nella questione di cui trattasi, ha sempre provveduto a costruire ricoveri che fossero non baraccamenti, ma vere e proprie abitazioni. Nelle ricostruzioni inoltre si tiene sempre conto

anche dei possibili miglioramenti nell'ubicazione dei fabbricati per rendere le reti stradali più idonee alle moderne esigenze del traffico.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Genco, debbo far presente che la formula « ricoveri stabili » è stata usata appunto nell'intento di addivenire alla costruzione di vere e proprie case di abitazione e non di baracche, in quanto che la legge fondamentale, prevedendo la costruzione di « ricoveri » per i senza tetto, nella sua dizione escluderebbe la costruzione di vere e proprie case. L'uso della frase « ricoveri stabili » permette invece, con un artificio di forma, di costruire case di abitazione. Tuttavia per l'avvenire mi auguro di trovare una formula, diciamo pure, meno equivoca.

Circa la proposta del senatore Panetti debbo dire che mi pare si possa tenerne conto come raccomandazione di carattere molto generale, perchè una qualunque imposizione di nuove linee di carattere regolatore urbanistico non è possibile se non attraverso un piano regolatore o di ricostruzione. Se esistono questi piani la norma sarà applicata senza discussione, ma se i piani non esistono non vedo molto facile la possibilità di imporre modificazioni di questo genere. Tuttavia, nei limiti del possibile e in via, direi, amichevole, è evidente che gli uffici del Genio civile faranno tutto il possibile per evitare storture od eliminarle, se esistevano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Diamo ora lettura dei restanti articoli:

Art. 2.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo è demandata ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

(È approvato).

Art. 3.

I lavori da eseguire a termini del precedente articolo 1, lettera a), sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 4.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettere b) e c), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del Genio civile, e questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

(È approvato).

Art. 5.

Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonché di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza, di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, devono essere presentate corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

(È approvato).

Art. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati urbani di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, devono essere corredate dalla perizia, dal certificato catastale di attualità e dall'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal Pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del Comune.

(È approvato).

Art. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando la Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

(È approvato).

Art. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio, e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo,

salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

(È approvato).

Art. 10.

L'Ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 7, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione e rimette gli atti col proprio parere al Provveditorato alle Opere pubbliche.

L'Ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori debbono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

(È approvato).

Art. 11.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonchè dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 107ª RIUNIONE (21 settembre 1951)

di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro, delle imposte dirette e del catasto.

Per conseguire le suindicate agevolazioni fiscali occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Fabriani: « Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 » (N. 1755) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Fabriani: « Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Canevari.

CANEVARI, relatore. Onorevoli senatori, la legge 21 ottobre 1950, n. 984, allo scopo di provvedere alla costruzione di case per gli impiegati dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici per l'importo presunto di circa due miliardi di lire, autorizza un limite di impegno di lire 85 milioni per la concessione all'Isti-

tuto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) del contributo previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408.

Senonchè la pratica attuazione di tale programma costruttivo richiede lungo tempo, sia per la ricerca delle aree edificatorie, sia per le difficoltà che si incontrano per ottenere il relativo finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti o da altri enti.

Particolarmente interessato al provvedimento è il Ministero del tesoro, dovendo esso disporre con urgenza per il movimento di funzionari direttivi nelle sedi periferiche, ove le necessità di servizio sono più sentite.

Perciò la VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati, nella riunione del 20 giugno u. s., dopo ampia discussione, ha approvato — con modificazioni — il disegno di legge, di iniziativa del deputato Fabriani, trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 stesso mese, e che è sottoposto al nostro esame e alla nostra decisione.

L'articolo unico, di cui è costituito il disegno di legge, stabilisce:

a) che l'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 984, è disposta dalla Presidenza dell'I.N.C.I.S. su richiesta dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici;

b) che tale assegnazione è fatta al personale dei Ministeri predetti ed è relativa ad alloggi costruiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 984, ovvero ad alloggi disponibili nei fabbricati dell'I.N.C.I.S. da compensare con altri alloggi simili costruiti a norma della legge stessa, e dei quali l'Istituto ne assume la normale gestione.

Nel testo primitivo era detto che l'assegnazione si riferiva ad alloggi costruiti o da costruirsi, a norma della citata legge.

Se tale testo fosse stato approvato, si sarebbe raggiunto il solo scopo di anticipare per i funzionari dei due Ministeri (Tesoro e Lavori pubblici) gli appartamenti disponibili dell'I.N.C.I.S., da compensare, in seguito con altri simili appartamenti, quando essi fossero stati costruiti in base alla ricordata legge del 21 ottobre 1950.

Togliendo le parole « o da costruire », come venne proposto e deliberato alla Commissione permanente della Camera dei deputati, il prov-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 107^a RIUNIONE (21 settembre 1951)

vedimento si è limitato a facilitare l'assegnazione degli alloggi disponibili da parte dell'I.N.C.I.S. ai funzionari dei due Ministeri, nelle località più bisognose, con compenso degli alloggi costruiti in qualunque località in base alla legge ricordata, e dei quali alloggi l'I.N.C.I.S. assume la normale gestione.

Il disegno di legge, così modificato, è stato approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati con il seguente risultato di votazione: Votanti 36 - Voti favorevoli 34 - Voti contrari 2.

Vi preghiamo pertanto, onorevoli colleghi, di dare anche voi la vostra approvazione al proposto disegno di legge.

TROIANO. Vorrei fare osservare che, mettendo questi alloggi a disposizione preventiva dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici, si viene a limitare grandemente la disponibilità delle case da parte dell'I.N.C.I.S. Al fine di ovviare a questa difficoltà desidero presentare il seguente emendamento:

« Gli alloggi previsti dall'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 984, saranno assegnati dalla Commissione prevista dal vigente testo unico secondo le disposizioni approvate, e dai Comitati provinciali delle rispettive località in base alle richieste dei rispettivi Ministeri. Prima dell'approvazione del programma consuntivo si assegnerà un numero di alloggi non superiore alla metà degli appartamenti, comunque da compensare in base alle loro superfici e caratteristiche con quelli da costruire in applicazione del primo comma della legge 21 ottobre 1950, n. 984, ed avvalendosi del concorso immediatamente precedente ed alternando le assegnazioni agli impiegati con quelle agli impiegati delle Amministrazioni predette fino al raggiungimento del numero degli alloggi richiesti ai fini della legge 21 ottobre 1950, n. 984. Contro le assegnazioni è ammesso ricorso al Comitato centrale ».

CANEVARI, *relatore*. La preoccupazione del senatore Troiano è stata la medesima che ha mosso alcuni deputati della VII Commissione della Camera dei deputati a formulare degli emendamenti al testo primitivo del disegno di legge. Infatti in un primo momento il disegno di legge presentato dall'onorevole Fabiani prendeva in considerazione anche le costruzioni ancora da effettuarsi: in questo

caso la preoccupazione esposta dal senatore Troiano avrebbe potuto avere effettivamente qualche fondamento nel senso che si sarebbero sacrificate altre categorie di impiegati che erano già iscritte nell'elenco degli aventi diritto ad ottenere appartamenti nelle future assegnazioni. Il disegno di legge originario è stato però modificato nel senso che si è autorizzato l'Istituto delle case popolari ad anticipare le assegnazioni in relazione alle costruzioni già effettuate, favorendosi solo in questo modo e in questi limiti i funzionari dei Ministeri accennati.

RICCI FEDERICO. In sostanza si tratta di autorizzare una specie di permuta tra un appartamento dell'I.N.C.I.S. disponibile ed un appartamento in costruzione o già costruito in altre località. Ma in questo modo si verrebbe a creare delle difficoltà all'I.N.C.I.S. in quanto in certe località questo Istituto sarebbe costretto ad aprire delle succursali.

CANEVARI, *relatore*. Ma l'I.N.C.I.S. opera già in tutti i capoluoghi di provincia d'Italia.

RICCI FEDERICO. Inoltre vorrei domandare se questi appartamenti sono dati in proprietà od in affitto.

CANEVARI, *relatore*. Sono dati semplicemente in affitto, in quanto debbono servire soltanto ai funzionari in attività di servizio.

PANETTI. A questo riguardo voglio fare osservare che sussiste la gravissima difficoltà dei collocandi a riposo. Infatti quando un capo famiglia viene collocato a riposo e sarebbe quindi tenuto a riconsegnare l'appartamento, quasi sempre si verifica una tenacissima opposizione alla riconsegna. Io credo quindi che questa norma, per quanto scritta, non andrà in attuazione. Io credo inoltre che quando vi saranno degli alloggi disponibili, facilmente essi verranno assegnati ai funzionari del Ministero delle finanze e del tesoro, ed anzi con l'andare del tempo si determinerà un favoritismo verso queste categorie.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto concerne l'emendamento Troiano, se ho ben capito, non credo che si tratti di rimettere in discussione il problema di fondo, se cioè sia opportuno o meno autorizzare e finanziare l'I.N.C.I.S. per costruire case da riservare - in deroga alle norme generali che regolano questo Istituto, - ai

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 107ª RIUNIONE (21 settembre 1951)

funzionari del Ministero dei lavori pubblici e del tesoro, poichè tale questione è stata già risolta con l'emanazione della legge 21 ottobre 1950, n. 984, che autorizza appunto l'I.N.C.I.S. a costruire entro limiti di 85 milioni di annuità, pari a circa 2 miliardi di lire, fabbricati per abitazioni da riservare esclusivamente a funzionari dei predetti Ministeri, su segnalazione dei Ministeri competenti, in deroga alle norme generali che regolano l'attività dell'I.N.C.I.S. stesso. Quindi una discussione generale in questo senso è fuori di luogo perchè la questione è già risolta con la legge fondamentale del 21 ottobre 1950 di cui l'attuale disegno di legge vuole essere soltanto una modifica, o, meglio ancora, un chiarimento.

Trovo anche fuori di luogo la considerazione del senatore Panetti circa il grosso problema dei collocati a riposo. Non è in questa sede che dobbiamo occuparci di tale questione. L'oggetto che ci interessa è molto più limitato: si tratta di rendere più spedito il raggiungimento dello scopo che si prefigge la legge del 21 ottobre 1950, n. 984, di anticiparlo, in un certo senso. Quanto all'osservazione del senatore Ricci Federico, faccio notare appunto che si tratta di costruzioni che si trovano nei capoluoghi di provincia; in questo modo non si fa nessuna deroga alla regola generale e non nasce il pericolo di eventuali succursali dell'I.N.C.I.S. da lui prospettato.

Era previsto che si sarebbero dovute costruire le case in certi capoluoghi di provincia indicati dai dicasteri del tesoro e dei lavori pubblici in rapporto alle loro esigenze; poi si sarebbero dovute assegnare quelle case ai loro funzionari distribuiti appunto nei capoluoghi indicati dai Ministeri interessati. L'iniziativa del deputato Fabriani mirava a poter dare una specie di acconto su quelle case, cioè a mettere a disposizione dei funzionari di quei dicasteri case costruite non in base a questa o a quella legge particolare, ma per assegnazioni o leggi di carattere generale, nell'ambito dell'attività normale dell'I.N.C.I.S., salvo poi a scomputare, per così dire, le case già assegnate con quelle che si costruiranno in virtù di questa legge. Debbo anche dire che le modalità di costruzione e di assegnazione dei fabbricati previsti dalla legge 21 ottobre 1950, n. 984, sarebbero state fissate in una conven-

zione da stipulare fra i Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici da una parte e l'I.N.C.I.S. dall'altra. La convenzione è stata stipulata e a rigore avrebbe dovuto risolvere anche questi problemi di dettaglio, tanto che nella convenzione stessa è stata introdotta una norma in questo senso; senonchè pare che una norma di questo genere non possa avere valore dato che da parte di organi giurisdizionali in materia è stato osservato che tale norma modificerebbe addirittura la legge istituzionale dell'I.N.C.I.S. Ecco la ragione della proposta di legge del deputato Fabriani. Però in seno alla VII Commissione della Camera dei deputati sono state sollevate notevoli eccezioni alla elasticità di manovra con cui si sarebbero potuti effettuare questi acconti di case, per così dire, in quanto è stato osservato da qualcuno che, così facendo, si sarebbero comunque danneggiati i diritti dei terzi, cioè degli impiegati degli altri dicasteri che avrebbero dovuto essere pretermessi nelle assegnazioni normali ove si fosse data la precedenza, sia pure a titolo di acconto, con riserva di compensazione successiva, ai funzionari dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici. Ecco la ragione per cui la VII Commissione della Camera ha modificato il testo proposto dal deputato Fabriani stabilendo che si possa effettuare un cambio fra le case previste dalla legge n. 984 e quelle del patrimonio generale dell'I.N.C.I.S., ma soltanto quando siano stati già effettuati tutti e due i tipi di costruzioni, per cui si possano assegnare ai funzionari dei Ministeri predetti delle case in una determinata località, salvo però compensazioni con case costruite in esecuzione di questa legge in altre località. Evidentemente così si è modificato profondamente il contenuto della legge ed infatti lo stesso deputato Fabriani, dopo la votazione alla VII Commissione della Camera, mi diceva privatamente che in fondo la sua legge era scomparsa, dopo le modificazioni apportate dalla Commissione. Comunque debbo dire, anche per debito di correttezza, che la Direzione generale del tesoro ha fatto pervenire al Ministero dei lavori pubblici alcune sue osservazioni per ribadire ancora il concetto che aveva ispirato la proposta dell'onorevole Fabriani, chiedendo che rivedessimo, se possibile, la questione per riportarla entro i limiti adatti

per raggiungere il desiderio originario del proponente. Dovrei perciò chiedere alla Commissione la cortesia di rinviare la discussione di questo disegno di legge per vedere cosa sia possibile fare nel senso desiderato dal Ministero del tesoro, tanto più che, indipendentemente dalla questione principale che è quella degli scambi e degli acconti, il Tesoro ha fatto osservare — ed è una questione che interessa anche il Ministero dei lavori pubblici — che sarebbe opportuno introdurre in questo disegno di legge la disposizione che le case costruite con la legge n. 984, debbono essere riservate soltanto ai funzionari dei servizi periferici e non a quelli dei servizi centrali. Si tratterebbe della disposizione tassativa che quelle case debbono essere costruite nei vari capoluoghi di provincia, ma non in Roma, poichè si creerebbe il rischio di frustrare lo scopo della legge che è quello di andare incontro a certe esigenze degli uffici provinciali dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici sarebbe favorevole a questa precisazione; e per questa ragione e per le altre pregherei perciò la Commissione di voler rinviare ad altra riunione la discussione di questo disegno di legge, il che permetterebbe anche di approfondire ancor più la questione riguardante la convenzione tra i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro e l'I.N.C.I.S.

CANEVARI, *relatore*. Vorrei cogliere l'occasione per fare una raccomandazione che riguarda sia i dicasteri che il funzionamento della nostra Commissione. Pregherei i dicasteri di dare alle Commissioni e particolarmente ai relatori le informazioni loro necessarie in tempo utile. Infatti se io avessi avuto le informazioni che ci ha dato ora l'onorevole Sottosegretario avrei io stesso proposto il rinvio.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Molte informazioni vengono fornite, a noi stessi rappresentanti del Governo, solo poco prima della discussione.

PRESIDENTE. Mi renderò interprete della necessità di un più stretto collegamento tra i dicasteri e la nostra Commissione.

PANETTI. Spero che il rinvio proposto dall'onorevole Sottosegretario sarà di breve durata. Tuttavia non vorrei che il rinvio comportasse la sospensione dell'assegnazione degli alloggi.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il rinvio non porterà alcuna conseguenza nel procedimento di assegnazione degli alloggi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Sottosegretario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione dell'atto 20 gennaio 1951, aggiuntivo alla convenzione di concessione delle ferrovie secondarie della penisola salentina, approvata con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480** » (N. 1671)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto 20 gennaio 1951, aggiuntivo alla convenzione di concessione delle ferrovie secondarie della penisola salentina, approvata con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480 ».

Il disegno di legge consta di un articolo unico del quale do lettura:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo l'atto 20 gennaio 1951 aggiuntivo alla convenzione 14 ottobre 1931, approvata con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n. 459, stipulato fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima italiana per le ferrovie del sud-est, concessionaria dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sanmartino.

SANMARTINO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il Ministero dei trasporti, nel 1931, con atto di concessione approvato con provvedimento legislativo dell'ottobre dello stesso anno, cedette alla Società anonima italiana per le ferrovie del sud-est l'esercizio delle linee secondarie nella penisola salentina. Fu ivi stabi-

lito che la tassazione per la spedizione delle merci a grande velocità, da effettuarsi su quella rete, doveva calcolarsi in base al cumulo delle distanze tra la rete statale e le linee suddette.

Poichè però la detta Società delle ferrovie del sud-est versava e versa tuttora in gravi difficoltà amministrative contabili e patrimoniali, il Ministero dei trasporti, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi, autorizzò nel 1945 a sospendere temporaneamente l'applicazione dell'indicato sistema di tassazione e ad attuare invece la tassazione in base ai percorsi separati, sistema già in vigore, del resto, per le altre aziende del genere.

Poichè la concessione fu approvata con provvedimento legislativo, anche la deroga fatta nel 1945 a quell'atto di concessione deve essere approvata con provvedimento di legge. Per ciò è stata stipulata il 20 gennaio 1951 una convenzione aggiuntiva, la quale deroga alle norme che erano state accettate dalla società concessionaria.

Ciò per quanto riguarda la forma. In quanto alla sostanza si fa osservare, in primo luogo, che non vi è nulla di diverso dalle condizioni praticate nelle altre ferrovie concesse, e che si tratta di ratificare sul piano legislativo uno stato di fatto esistente già da 5 anni. Osservo inoltre che il Ministero in fondo ne riceve uno sgravio poichè, essendo il bilancio delle ferrovie concesse aiutato dallo Stato con sussidi integrativi, questi sono tanto più lievi quanto più si attenua il *deficit* di quelle ferrovie. Per questa considerazione il disegno di legge ha avuto infatti il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Ecco perchè io chiedo alla VII Commissione di approvare questo disegno di legge così come ha già avuto l'approvazione della Commissione dei lavori pubblici dell'altro ramo del Parlamento.

PANETTI. In linea di massima e nell'interesse dell'economia dei trasporti non è evidentemente una soluzione desiderabile. Vi sono due tronchi, uno dello Stato e l'altro di una società concessionaria ed in base alla lunghezza di questi tronchi si pratica uno sconto sui prezzi unitari. Se la lunghezza è più cospicua, il prezzo unitario è più basso. È vero che, non concedendo più gli sconti in base a quel sistema, apparentemente l'onere dello Stato, il quale supplisce alle esigenze della società con sussidi integrativi, dovrebbe essere minore perchè la società introita di più, ma è anche vero che così noi favoriamo di meno il trasporto ferroviario delle merci a tutto vantaggio dei trasporti su strada.

Il relatore ha osservato che questa norma è universalmente accettata e non possiamo quindi per le ferrovie secondarie della penisola salentina fare un'eccezione. Perciò, pur facendo voti che in seguito si trovi una'altra via di uscita, mi dichiaro favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,35.